Azienda di Servizi alla Persona
"GOLGI–REDAELLI"

Determina n. 3 del 23/10/2026

STRUTTURA UOC GESTIONE TECNICO PATRIMONIALE

RESPONSABILE Sara Maria Barbara Perego

DIPARTIMENTO AMMINISTRATIVO

OGGETTO: STUDIO TECNICO RANIERI DI RANIERI MICHELE – DIFFERIMENTO DEL TERMINE DI ESECUZIONE DELL'INCARICO VIGENTE DEL SERVIZIO DI INGEGNERIA ED ARCHITETTURA DI RESPONSABILE TECNICO DELLA SICUREZZA ANTINCENDIO (RTSA) DEGLI ISTITUTI "P. REDAELLI" DI MILANO E VIMODRONE E "C. GOLGI" DI ABBIATEGRASSO FINO AL 27 FEBBRAIO 2027 – SENZA ULTERIORI ONERI A CARICO DELL'AZIENDA.

Responsabile del Procedimento Sara Maria Barbara Perego

PRATICA TRATTATA DA: Sara Maria Barbara Perego

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DI UOC GESTIONE TECNICO PATRIMONIALE
SARA MARIA BARBARA PEREGO
(Firmato digitalmente)

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DI UOC AFFARI GENERALI
CRISTINA CALLERIO
(La sottoscrizione dell'attestazione è avvenuta in via telematica con password di accesso)

Si autorizza a dare esecutività al presente provvedimento.
IL DIRETTORE GENERALE
MARIA ANTONIA AMBROGETTI
(La sottoscrizione dell'attestazione è avvenuta in via telematica con password di accesso)

IL RESPONSABILE UOC GESTIONE TECNICO PATRIMONIALE

Richiamate le disposizioni normative e statutarie vigenti, nonché i regolamenti interni aziendali, ove si precisa, in attuazione del principio di ripartizione delle competenze tra gli Organi dell'Azienda, che spetta al Consiglio la funzione di indirizzo e di programmazione delle attività aziendali e al Direttore Generale e ai Dirigenti la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa, compresa l'adozione di atti che impegnano l'Azienda verso l'esterno;

Visti
- il Regolamento di Organizzazione e Contabilità approvato con deliberazione del Consiglio di Indirizzo n. 13 del 22/12/2021 e il vigente Piano Organizzativo Aziendale;
- il D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36, con particolare riferimento all'art. 121, commi 8 e 11, in quanto applicabili;
- il D.M. del 18/09/2002;
- il D.M. del 19/03/2015;
- l'art. 13-*octies* del D.L. 26/06/2026, n. 107, convertito, con modificazioni, dalla Legge 07/08/2026, n. 152.

Richiamate le determinazioni dirigenziali:
- n. 206 del 22/08/2023, di affidamento dell'incarico di Responsabile Tecnico della Sicurezza Antincendio (RTSA) allo Studio Tecnico Ranieri di Ranieri Michele per dodici mesi, ripetibile per ulteriori dodici (CIG A0043858D9), nonché il relativo disciplinare di incarico sottoscritto in data 25/10/2023, con particolare riguardo agli artt. 2, 4, 5, 6 e 16;
- n. 260 del 17/10/2024, di ripetizione contrattuale per dodici mesi alle medesime condizioni
- n. 243 del 30/10/2025, di proroga temporale per ulteriori dodici mesi senza nuova spesa.

premesso che nella sua qualità di Responsabile del Procedimento/RUP riferisce quanto segue:
- la determinazione dirigenziale n. 206/2023 ha previsto una durata iniziale di dodici mesi decorrenti dalla consegna del servizio da parte del Direttore dell'Esecuzione del Contratto;

- in assenza di documentazione attestante una diversa data di avvio, si assume quale riferimento per la decorrenza contrattuale la data di sottoscrizione del disciplinare d'incarico, avvenuta il 25 ottobre 2023;

- per effetto della successiva ripetizione del servizio e dell'ulteriore prosecuzione del rapporto, la scadenza contrattuale è individuabile al 25 ottobre 2026, risultando pertanto il contratto ancora in corso di esecuzione alla data del presente provvedimento.

– - l'incarico vigente comprende le attività tecniche finalizzate alla regolarizzazione antincendio degli Istituti di Milano, Vimodrone e Abbiategrasso, incluse la ricognizione, la verifica, il coordinamento e la predisposizione delle pratiche e delle asseverazioni di competenza;

- nel corso dell'esecuzione contrattuale è intervenuta la legge 7 agosto 2026, n. 152, di conversione del D.L. n. 107/2026, che ha introdotto l'art. 13-octies, in vigore dal 21 agosto 2026, recante specifiche disposizioni in materia di adeguamento antincendio delle strutture sanitarie e, al comma 2, il termine del 31 dicembre 2026 per l'adempimento di cui all'art. 2, comma 1, lett. b), del D.M. 19 marzo 2015, per le strutture interessate;

- tale sopravvenienza normativa ha richiesto una revisione della programmazione delle attività tecniche, al fine di concentrare le verifiche e gli adempimenti necessari alla regolarizzazione delle attività ancora interessate, tenuto conto delle specifiche condizioni normative e documentali di ciascuna struttura;

- l'Azienda ha conseguentemente programmato, quale obiettivo prioritario, la presentazione entro il 31 dicembre 2026 delle SCIA antincendio pertinenti alle attività non ancora regolarizzate degli Istituti di Milano -Vimodrone e Abbiategrasso (LOTTO A) previa verifica della disciplina applicabile a ciascuna attività, ferma restando la distinzione tra l'adempimento previsto dall'art. 13-octies e la SCIA di completo adeguamento antincendio;

- per l'Istituto di Milano la documentazione tecnica e certificativa degli impianti elettrici e meccanici è stata acquisita pressoché integralmente nel settembre 2026, mentre restano da acquisire le certificazioni relative ai lavori tuttora in corso, il cui rilascio è subordinato alla loro ultimazione;

- per il medesimo Istituto sono già state presentate le SCIA delle Palazzine 1, 2 e 3 in data 17 giugno 2026 (protocolli nn. 46997, 46998 e 46999), cui hanno fatto seguito le visite tecniche con esito positivo del 6 agosto 2026 (verbali nn. 59577, 59579 e 59582), relativamente alle attività oggetto delle rispettive pratiche;

- per gli Istituti di Vimodrone e Abbiategrasso (Lotto A) la documentazione impiantistica è stata resa disponibile soltanto il 15 ottobre 2026 e, per Vimodrone, risultano ancora da acquisire la certificazione dell'unità di trattamento aria (UTA) e da completare le planimetrie di evacuazione;

- l'ultimazione dei lavori e il rilascio delle relative certificazioni dipendono anche dall'attività di soggetti terzi, affidatari dei rispettivi interventi;

- le predette circostanze, unitamente alla sopravvenienza normativa e alla necessità di adeguare il percorso tecnico-documentale alle prescrizioni del Comando VV.F., hanno inciso sui tempi di esecuzione dell'incarico per cause non imputabili al professionista, impedendo il completamento delle prestazioni entro il termine contrattuale del 25 ottobre 2026;

- le prestazioni sinora rese dallo Studio Tecnico Ranieri risultano regolarmente eseguite, come attestato anche dai risultati conseguiti presso l'Istituto di Milano, ai quali il professionista ha contribuito mediante le asseverazioni di competenza e la partecipazione ai sopralluoghi degli organi di controllo;

- le attività residue, già comprese nell'oggetto del disciplinare sottoscritto il 25 ottobre 2023, sono individuate nella relazione tecnico-istruttoria del 19 ottobre 2026, redatta dal RUP/Responsabile della UOC Gestione Tecnico Patrimoniale e conservata agli atti del procedimento;

- la recente acquisizione di parte della documentazione tecnica e la permanenza di interventi da ultimare rendono necessario assicurare la continuità delle attività professionali già affidate, al fine di completare tempestivamente le verifiche e gli adempimenti programmati;

- un eventuale avvicendamento del professionista in questa fase comporterebbe la necessità di ricostruire lo stato delle pratiche, esaminare la documentazione delle tre sedi, ripercorrere le interlocuzioni e le soluzioni tecniche condivise con il Comando VV.F. ed effettuare ulteriori verifiche e sopralluoghi, con conseguenti ritardi rispetto agli obiettivi individuati dall'Azienda;

- alla luce delle circostanze accertate, il mantenimento della continuità tecnico-operativa con il professionista incaricato risulta funzionale all'interesse pubblico al tempestivo completamento delle procedure di regolarizzazione antincendio, evitando duplicazioni istruttorie e discontinuità nella gestione delle pratiche, e si rende quindi necessario prevedere un differimento al 27.02.2027 del termine contrattualmente previsto;

- tale differimento è ritenuto congruo e proporzionato alle attività residue, essendo il periodo fino al 31 dicembre 2026 destinato prioritariamente al completamento degli adempimenti funzionali alla presentazione delle SCIA e quello successivo agli eventuali riscontri e integrazioni documentali richiesti dal Comando VV.F., alle conseguenti verifiche tecniche e alla restituzione dei fascicoli aggiornati;

- il differimento riguarda esclusivamente il termine di ultimazione delle prestazioni già affidate, senza modificare l'oggetto dell'incarico, introdurre ulteriori prestazioni o attribuire un nuovo periodo autonomo di servizio;

- il provvedimento non comporta maggiori oneri per l'Azienda né variazioni del corrispettivo contrattuale e non richiede nuovi impegni di spesa;

- il differimento è valutato ai sensi dell'art. 121, commi 8 e 11, del D.Lgs. 36/2023, in relazione alle cause non imputabili al professionista che impediscono l'ultimazione delle prestazioni nel termine originariamente previsto, nei limiti di compatibilità delle disposizioni con i contratti di servizi.

Ritenuto pertanto, sulla base di quanto sopra evidenziato, che sussistano le ragioni tecniche e di interesse pubblico per differire il termine di ultimazione delle prestazioni contrattuali al 27 febbraio 2027, senza modifica dell'oggetto, del corrispettivo e delle restanti condizioni contrattuali, previa formalizzazione dei necessari atti e acquisizione dell'accettazione scritta del professionista;

attestata, a seguito della istruttoria effettuata, la legittimità nella forma e nella sostanza del presente provvedimento

DETERMINA

per le motivazioni indicate in premessa che qui si intendono integralmente richiamate:

1) **di disporre**, per le motivazioni esposte in premessa e dettagliatamente illustrate nella relazione tecnico-istruttoria del RUP/Responsabile della UOC Gestione Tecnico Patrimoniale, conservata agli atti del procedimento, il differimento del termine di esecuzione dell'incarico di Responsabile Tecnico della Sicurezza Antincendio (RTSA) affidato allo Studio Tecnico Ranieri di Ranieri Michele (C.F./P.IVA 02663620348) per gli Istituti "P. Redaelli" di Milano e Vimodrone e "C. Golgi" di Abbiategrasso, dalla scadenza del 25 ottobre 2026 fino al 27 febbraio 2027, finalizzato al completamento delle prestazioni già previste dal disciplinare sottoscritto il 25 ottobre 2023;

2) **di dare atto** che il differimento riguarda esclusivamente il termine di completamento delle prestazioni contrattuali già previste, senza modifica dell'oggetto dell'incarico o del corrispettivo pattuito, e pertanto senza ulteriori compensi, maggiori oneri o nuovi impegni di spesa a carico dell'Azienda;

3) **di demandare** al RUP/Responsabile della UOC Gestione Tecnico Patrimoniale gli adempimenti conseguenti, ivi compresa la formalizzazione scritta dell'atto di differimento, previa acquisizione dell'accettazione del professionista senza compensi aggiuntivi e verifica dei presupposti richiesti dalla disciplina applicabile, nonché il monitoraggio degli obiettivi del 31 dicembre 2026 e delle prestazioni residue fino al 27 febbraio 2027;

4) **di trasmettere** il presente provvedimento, per quanto di competenza, alle seguenti strutture:
- UOC, Bilancio, Programmazione finanziaria e Contabilità
- UOC Gestione Acquisti (Provveditorato-Economato)
- UOC Gestione Operativa Milano
- UOC Gestione Operativa Abbiategrasso-Vimodrone
- Servizio Prevenzione e Protezione
- Datore di Lavoro.

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DELLA UOC GESTIONE TECNICO PATRIMONIALE
(Firmato digitalmente)